



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 01/04/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Gaggero Laura	Assessore	A
7	Garassino Stefano	Assessore	P
8	Grosso Barbara	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Nicolo' Massimo	Assessore	P
11	Rosso Lorenza	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2021-71

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE
"PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA E DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE
TRA COMUNE DI GENOVA ED ARTE
GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA ABITATIVA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO
STORICO DI GENOVA

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Avv. Pietro Piciocchi

Premesso che:

- in data 16/11/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 395 del 16/09/2020, attuativo del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, di seguito PINQuA, di cui alla Legge n. 160/2019 art. 1, commi 437 e seguenti;
- ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 365 del 16/09/2020 il Comune di Genova risulta soggetto eleggibile al finanziamento;
- ai sensi dell’art. 14 del Decreto n. 365 del 16/09/2020 sono ammesse al finanziamento fino a € 100.000.000, 00 ciascuna, nei limiti degli stanziamenti, le Proposte definite “Pilota”, ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda;
- la scadenza per la presentazione della candidatura delle Proposte “Pilota” è fissata al 15/04/2021;
- il Comune di Genova, come stabilito all’art. 3 dello Statuto, promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità, in particolare valorizza i centri storici e favorisce la loro rivitalizzazione, nonché opera per il risanamento del patrimonio urbanistico ed edilizio della città e per il superamento degli squilibri nelle condizioni di vita, nel rispetto delle peculiarità locali; promuovendo e portando avanti consistenti attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, comprendendo, in esse, anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione e restauro;
- il Comune di Genova ha individuato all’interno della propria programmazione (Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023) l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione urbana con esplicito riferimento alla riqualificazione del Centro Storico e, a tale scopo, ha presentato pubblicamente il proprio programma di rigenerazione denominato “Piano Integrato degli Interventi per il Centro Storico – Piano Caruggi” che, configurandosi come insieme integrato di progetti e misure volti a incrementare la vivibilità e la qualità complessiva di questo ambito di territorio cittadino, risulta essere coerente con le finalità individuate dal PINQuA;

- il Comune di Genova intende candidare al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” in qualità di soggetto proponente, la proposta **“Riqualficazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e implementazione dell’offerta abitativa di edilizia residenziale sociale”** che insiste nel perimetro del Centro Storico e che, per le sue caratteristiche, si configura come Progetto Pilota ad alto rendimento, di cui all’art. 14 del Decreto n. 365 del 16/09/2020;
- la proposta individua una specifica e definita strategia, mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto;
- la proposta denominata “Riqualficazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e implementazione dell’offerta abitativa di edilizia residenziale sociale” interessa il recupero delle parti comuni di 24 immobili di ERP (di cui 7 di proprietà di ARTE e 17 di proprietà del Comune di Genova); il recupero di 4 alloggi di ERP di proprietà di ARTE; il recupero delle parti comuni di 3 edifici e di 18 alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà di ARTE oltre alla riqualficazione di 2 locali per servizi di proprietà di ARTE;

Considerato che:

- ai sensi della l.r. n. 9/1998 le ARTE (Aziende Regionali territoriali per l’Edilizia) sono individuate quali Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica e, inoltre, assumono il ruolo più generale di operatori pubblici dell’Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l’attuazione di interventi sul territorio;
- ARTE Genova, Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova, gestore anche del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica, si è resa disponibile ad essere individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione della proposta denominata “Riqualficazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e implementazione dell’offerta abitativa di edilizia residenziale sociale”;

Considerato, inoltre, che:

- risulta necessaria la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa fra le Parti, che regoli i rapporti inerenti alla realizzazione della proposta “Riqualficazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e implementazione dell’offerta abitativa di edilizia residenziale sociale” nell’ambito della candidatura del Comune di Genova al bando ministeriale PINQuA;
- gli immobili oggetto del presente Protocollo d’Intesa e della Convenzione gestionale sono meglio evidenziati nei rispettivi atti;
- ARTE, in qualità di soggetto attuatore di tutti gli interventi inseriti nella proposta, si impegna a redigere ed approvare i progetti a base d’appalto e a procedere all’appalto dei lavori ed a tutte le

incombenze attinenti alla realizzazione degli interventi sino all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- in particolare ARTE, si impegna a mantenere la destinazione d'uso di edilizia residenziale pubblica e pertanto a non inserire in piani vendita gli edifici e gli alloggi ERP di sua proprietà inseriti nella proposta, per una durata non inferiore a 25 anni;
- si impegna a stipulare con il Comune la convenzione, allegata al presente provvedimento, per la definizione delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà di ARTE non appartenenti al patrimonio di ERP, che saranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato per 25 anni;
- con determinazione dirigenziale N.2021-179.0.0.-91 del 12/03/2021, il Comune ha autorizzato A.R.T.E. ad effettuare la progettazione definitiva degli interventi sugli immobili ERP di proprietà comunale al fine di inserirli nell'ambito della proposta di candidatura a valere sul bando PIN-QuA., riconoscendo ad ARTE, in anticipazione, i costi di progettazione quale spesa tecnica da ricomprendersi nel quadro economico dei lavori.

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti e le condizioni per approvare, per quanto di competenza del Comune di Genova, gli schemi di Protocollo d'Intesa della Convenzione gestionale tra Comune di Genova e ARTE Genova, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sussistono i presupposti e le condizioni per dare mandato al Sindaco o a suo Assessore delegato di sottoscrivere il sopracitato Protocollo d'Intesa con le modalità previste all'art. 15 com. 2 bis della L. 241/1990;
- è necessario subordinare gli impegni delle Parti, di cui al presente provvedimento, all'ammissione al finanziamento PINQuA e/o alla reperibilità delle risorse finanziarie.

Dato atto che:

- le suddette intese non comportano oneri a carico del Bilancio del Comune di Genova, poiché le modalità di erogazione dei contributi derivanti dal bando saranno definite con successivi e specifici atti conseguenti all'aggiudicazione del Bando PINQuA.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto di competenza del Comune di Genova, lo schema del Protocollo d'Intesa tra Comune di Genova, in qualità di soggetto proponente, e ARTE Genova, in qualità di soggetto attuatore, finalizzato alla realizzazione della proposta denominata: **“Riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e implementazione dell’offerta abitativa di edilizia residenziale sociale”** nell’ambito della candidatura del Comune di Genova al bando ministeriale “Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare”;
2. di approvare altresì lo schema di Convenzione gestionale per la definizione delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà di ARTE, non appartenenti al patrimonio di ERP, che saranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale;
3. di prendere atto che i sopracitati atti sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Sindaco, o a suo Assessore delegato, di sottoscrivere i sopracitati atti con le modalità previste all’art. 15 com.2bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n.267/2000;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale del Comune di Genova e sul sito web comunale.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 179 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-138 DEL 30/03/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE "PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE TRA COMUNE DI GENOVA ED ARTE GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO STORICO DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Schema del protocollo di intesa
- Schema di convenzione

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Comune di [...], con sede in [...], rappresentato da [...] in qualità di [...], domiciliato per la carica presso la stessa, (di seguito “**Comune**”)

ARTE di [...], con sede in [...], rappresentato da [...] in qualità di [...], domiciliato per la carica presso la stessa, (di seguito “**ARTE**”)

PREMESSO CHE

- (i) La L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'articolo 1, comma 437, promuove il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (di seguito solo Programma);
- (ii) il Programma prevede l'assegnazione di fondi a supporto di progetti promossi e proposti da Regioni, Città Metropolitane e Comuni e indirizzati prioritariamente alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale, inteso quale elemento perno di un più ampio e articolato programma di interventi e misure, complessivamente orientati alla rivitalizzazione socio-economico, al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi, alla rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, all'incremento della coesione sociale e della qualità della vita con particolare riferimento alle aree urbane periferiche;
- (iii) con Decreto Interministeriale n. 395 in data 16.09.2020 sono state approvate le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma;
- (iv) i comuni con più di 60.000 abitanti ricompresi nelle aree metropolitane possono presentare fino a tre proposte, intese come “insieme organico di interventi e misure, sinergici tra loro, riferiti a specifiche e definite strategie, funzionalmente coerenti, che risponde ai bisogni che caratterizzano l'ambito prescelto”. Ogni proposta deve individuare una specifica e definita strategia per l'abitare sociale che includa – oltre alla individuazione di interventi edilizi – misure di supporto agli interventi stessi e alla rigenerazione dei tessuti e del capitale sociale nell'ottica della promozione della mixità sociale;
- (v) il Comune di Genova individua nella rigenerazione urbana e nella promozione di progetti integrati per la città delle priorità strategiche per l'azione amministrativa e per questo intende

partecipare al bando presentando più candidature tra cui una specifica per l'ambito territoriale del centro storico, quale progetto pilota, che prevede la necessità di presentare progetti definitivi per un importo complessivo di Euro 100 Milioni al fine di presentare la proposta a bando di gara;

- (vi) Ai sensi della l.r. n. 9/1998 le ARTE (Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia) sono individuate quali Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica e, inoltre, assumono il ruolo più generale di operatori pubblici dell'Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio;
- (vii) Con riferimento alla proposta del **progetto pilota del Centro Storico di Genova** è stata avviata una complessa attività di analisi ed elaborazione progettuale relativa agli interventi ed alle misure necessarie per attuare il processo di rigenerazione urbana dell'ambito;
- (viii) In esito all'attività di cui al punto precedente sono stati configurati gli interventi mirati alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia di proprietà del Comune che di proprietà di ARTE, e all'implementazione dell'offerta abitativa di edilizia residenziale sociale, come di seguito elencato:

1) E.R.P. (intervento su intero edificio)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
A.R.T.E.	VIA DEL COLLE	56	FACCIAE+COBERTURE+VANO SCALE
A.R.T.E.	VIA DEL COLLE	58	FACCIAE+COBERTURE+VANO SCALE
A.R.T.E.	VIA RAVECCA	12	COPERTURA
A.R.T.E.	VIA RAVECCA	20	COPERTURA
A.R.T.E.	VICO COCCAGNA	3	RISTRUTTURAZIONE INTERO EDIFICIO
A.R.T.E.	VICO COCCAGNA	16	FACCIAE+COBERTURE+VANO SCALE
A.R.T.E.	VICO NOLI	8	COPERTURA
2) E.R.P. (intervento su alloggi)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
A.R.T.E.	VIA DEL COLLE	58/10	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO ASSERETO	3/3	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO CIOCCOLATTE	23/3	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO DEL FICO	11/5	MANUTENZIONE ALLOGGIO
3) E.R.S. (intervento su intero edificio)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
A.R.T.E.	PIAZZA DELLA MADDALENA	1	FACCIAE+COBERTURE+VANO SCALE
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	FACCIAE+COBERTURE+VANO SCALE
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11	FACCIAE+VANO SCALE

4) E.R.S. (intervento su alloggi)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
A.R.T.E.	VIA DEL MOLO	3/7	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VIA S. CROCE	16/2	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO ANGELI	1/2, 1/5, 1/6, 1/10	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3/4, 3/5, 3/6	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO DELLA NEVE	7/7	MANUTENZIONE ALLOGGIO
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11/4,11/5A,11/5B	MANUTENZIONE ALLOGGIO
5) ALTRE FORME DI GESTIONE (intervento su locali non residenziali)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
A.R.T.E.	VIA DEI GIUSTINIANI (spazio museale)	12	RIQUALIFICAZIONE
A.R.T.E.	VIA RAVECCA (archivio storico ARTE)	30-32R	RIQUALIFICAZIONE
6) E.R.P. (intervento su intero edificio)			
PROPRIETA'	VIA	NR_CIV	TIPO INTERVENTO
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	20	Portone e vano scala – ascensore
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	22	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	24	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	26	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	28	Portone e vano scala – ascensore
COMUNE DI GENOVA	Salita del Prione	30	Portone e vano scala – 2 ascensori
COMUNE DI GENOVA	Via del Colle	48	Coperture – vani scala
COMUNE DI GENOVA	Via del Colle	50	Coperture – vani scala - 1 ascensore
COMUNE DI GENOVA	Via del Colle	52	Coperture – vani scala
COMUNE DI GENOVA	Via del Colle	54	Coperture – vani scala
COMUNE DI GENOVA	Vico Dragone	7	Coperture – portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Via Prè	29	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Via Prè	35	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Via Prè	47	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Vico Salvaghi	20	Portone e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Vico Indoratori	13	Coperture – facciate e vano scala
COMUNE DI GENOVA	Vico Indoratori	15	Coperture – facciate e vano scala

In generale gli interventi di manutenzione straordinaria/ risanamento conservativo/ ristrutturazione degli edifici, anche vincolati, riguardano il recupero delle facciate, il rifacimento delle coperture e ripristino dei vani scala, mentre gli interventi per il recupero degli alloggi riguardano la manutenzione straordinaria edilizia e impiantistica delle singole unità immobiliari.

Tanto premesso, e considerate le premesse e gli atti citati che, anche se materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

- 1.1 Con il presente Protocollo le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione finalizzata alla presentazione e attuazione della proposta del ***progetto pilota del Centro Storico di Genova***.

Articolo 2

(Fase di definizione e presentazione della proposta)

- 2.1 Ai fini della definizione e della redazione della proposta, le Parti assumono i seguenti impegni.
- 2.2 Comune:
- predispone gli elaborati generali della proposta richiesti dal Decreto n. 395/2020;
 - coordina la redazione dei progetti definitivi;
- 2.3 ARTE:
- (i) fornisce - con particolare riferimento alle caratteristiche del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed alle dinamiche del fabbisogno abitativo – dati, informazioni, documentazione e mette la propria conoscenza a disposizione del Comune per la definizione della proposta;
 - (ii) cura la redazione ed la successiva approvazione dei progetti definitivi di tutti gli interventi elencati in premessa al punto viii);
 - iii) acquisisce il CUP relativo agli interventi di cui al precedente punto ii);

Articolo 3

(Fase di attuazione della proposta)

- 3.1 Ai fini dell'attuazione della proposta, in caso di finanziamento della stessa a valere sui fondi di cui al Decreto n. 395/2020 o su eventuali ulteriori canali finanziari, le Parti assumono i seguenti impegni.
- 3.2 Comune:

(i) assume il ruolo di “soggetto beneficiario” ai sensi del Decreto n. 395/2020 ed in tale ruolo, coordina le attività dei “soggetti attuatori”, effettua le previste attività di monitoraggio e rendicontazione, tiene i rapporti con il Ministero ai fini dell’erogazione dei finanziamenti, trasferisce i finanziamenti ai soggetti attuatori ove previsto;

(ii) individua ARTE quale “soggetto attuatore” di tutti gli interventi previsti elencati in premessa al punto viii);

3.3 ARTE:

(i) procede alla redazione delle successive fasi di progettazione degli interventi previsti dalla proposta di cui al precedente punto 2.3;

(ii) assume il ruolo di “soggetto attuatore” degli interventi ed in tale ruolo procede all’appalto dei lavori ed a tutte le incombenze attinenti alla realizzazione degli interventi sino all’emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

(iii) adempie a tutti gli obblighi ed effettua le attività richieste ai fini della concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti concessi ai sensi del Decreto n. 395/202

(iv) si impegna a mettere a disposizione per una durata non inferiore a 25 anni per le finalità del programma gli immobili di sua proprietà sui quali è prevista la realizzazione di interventi;

(v) garantisce, mediante appositi impegni, eventualmente subordinati all’ottenimento dei finanziamenti richiesti, la disponibilità degli immobili nei termini richiesti dal Decreto n. 395/2020, in particolare:

- si impegna a mantenere la destinazione d’uso di edilizia residenziale pubblica e pertanto a non inserire in piani vendita gli edifici e gli alloggi ERP di proprietà di ARTE elencati nella tabella di cui in premessa punto viii) – interventi 1 e 2 -per una durata non inferiore a 25 anni;

- si impegna a stipulare con il Comune apposita convenzione per la definizione delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà di ARTE non appartenenti al patrimonio di ERP, elencati nella tabella di cui in premessa punto viii) – interventi 3 e 4, precisando fin da subito i seguenti elementi:

- gli alloggi interessati dal presente Programma saranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato;
- l’attività di assegnazione degli alloggi sfitti sarà svolta da ARTE Genova attraverso procedura di evidenza pubblica;
- gli alloggi oggetto di precedente Programma di riqualificazione (*Pogas/Edilizia Agevolata in locazione permanente*) manterranno tale destinazione fino all’eventuale scadenza del precedente programma e successivamente verranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato fino al raggiungimento di complessivi 25 anni;

- si impegna a stipulare con il Comune apposita convenzione per la destinazione d'uso e l'utilizzo pubblico degli spazi espositivi di proprietà di ARTE di cui alla tabella in premessa punto viii) – intervento 5, precisando fin da subito i seguenti elementi:

- il locale di Via dei Giustiniani 12 sarà disponibile per il Comune di Genova per iniziative di pubblico interesse per una durata complessiva di 30gg annuali mentre il locale di Via Ravecca 30-32R sarà destinato all'archivio storico dell'E.R.P.;

3.4 in caso di finanziamento degli interventi a valere sui fondi di cui al Decreto n. 395/2020 o su eventuali ulteriori canali finanziari, gli impegni definiti nel presente articolo saranno oggetto di apposite convenzioni attuative nelle quali saranno dettagliate, in particolare, le modalità di messa a disposizione di aree ed immobili, di attuazione degli interventi e di gestione e trasferimento dei finanziamenti, in coerenza con quanto sarà stabilito dalla convenzione tra il Ministero e il Comune di Genova in qualità di “soggetto beneficiario”.

Articolo 5

(Legge applicabile e foro competente)

- 4.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 4.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Genova, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Le Parti

Comune di Genova

ARTE di Genova

“Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”: determinazione degli obblighi del soggetto gestore degli alloggi da realizzarsi in regime di edilizia residenziale sociale convenzionata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del testo unico per l'edilizia DPR n.380/2001.

Il sottoscritto nato a il, nella sua qualità di, della Azienda..... (di seguito per brevità denominato Azienda o Soggetto Attuatore) con sede in Genova, in Via, codice fiscale, domiciliato per la carica in Via

Premesso che

l'intervento prevede l'attuazione, conformemente al Piano Urbanistico Comunale in vigore dal 3 dicembre 2015, la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

per giungere all'approvazione del progetto è necessario sottoscrivere un Atto d'Impegno/Schema di Convenzione che preveda gli obblighi per il Soggetto Attuatore da attuarsi con Convenzione da stipularsi tra le parti;

s'impegna a sottoscrivere la Convenzione il cui schema, di seguito riportato, costituisce parte integrante degli obblighi che il sottoscrittore assume:

Schema di Convenzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di in Genova,
in.....

INNANZI A ME.....

.....

sono comparsi

PER UNA PARTE - il Comune di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale n.00856930102, rappresentato dall', nato a il, come sopra domiciliato nella sua qualità di direttore della Direzione in esecuzione della del

Deliberazione del n.....

E PER L'ALTRA PARTE_ - la Azienda..... (di seguito per brevità denominata Azienda o Soggetto attuatore) con sede in Genova,, codice fiscale rappresentata dal nato ail, nella sua qualità di, domiciliato per la carica in

p r e m e t t o n o

gli immobili oggetto della Convenzione sono meglio descritti ed individuati con iscrizione catastale del Comune di Genova nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'Aziendarisulta pieno proprietario in forza di atto di acquisto in data a rogito notaio (repertorio);

- che la suddetta AZIENDA ha sottoscritto formale atto di impegno con Decreto in data assumendosi gli obblighi di cui infra, recepito dalla suddetta deliberazione della Determinazione Dirigenziale n..... del

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto della Convenzione

1.Realizzazione degli alloggi, meglio descritti ed individuati con iscrizione catastale del Comune di Genova nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in regime di edilizia residenziale sociale a canone moderato e di POGAS da realizzarsi a seguito dell'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" ai sensi della l. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), articolo 1, comma 437.

2. Con la presente Convenzione la AZIENDA, in qualità di proprietaria degli immobili citati in premessa, si obbliga, nei confronti del Comune di Genova, che ne prende atto:

- alla realizzazione a propria cura dell'intervento di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
- al rispetto dei valori per l'applicazione del canone di locazione, come determinati dal presente Atto, a persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, secondo le modalità infra descritte.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si applicano, le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia, che il soggetto attuatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente ancorché qui non materialmente allegati.

ART. 2

Vincoli di destinazione, oneri e agevolazioni.

1. Gli immobili saranno destinati interamente alla locazione a canone moderato con vincolo di 25 anni.

2. Gli immobili di cui all'allegato 1 sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, essendo in regime di canone moderato con vincolo a 25 anni, ai sensi della D.G.C. n.131/2014.

3. Gli alloggi indicati all'allegato 2 manterranno la propria destinazione di cui al Programma di riqualificazione "Pogas" e successivamente, alla scadenza del programma in corso, verranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato fino al raggiungimento di complessivi 25 anni.

4. Gli immobili indicati all'allegato 3 saranno destinati ad uso non abitativo con finalità di interesse pubblico (spazio museale, archivio storico ERP).

5. L'intervento edilizio oggetto della presente Convenzione è escluso dagli obblighi previsti dall'art.26-bis, comma 2, della LR n.38/2007, ai sensi del comma 5 lett. d del medesimo art.26-bis, essendo l'intervento volto ad incrementare l'offerta abitativa di edilizia residenziale sociale.

ART. 3

Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di 25 anni, scaduti i quali, decorrenti dalla stipula del presente atto, gli alloggi resteranno liberi da ogni vincolo e limitazione di uso, di locazione o di vendita, fatte salve le prescrizioni di legge e la disciplina urbanistica locale.

ART. 4

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore sarà obbligato a locare, a canoni non superiori a quelli determinati ai sensi del successivo art.5 ed in favore di soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dallo stesso art.5.

ART. 5

Alloggi a canone moderato e requisiti di accesso

1. Il canone di locazione degli alloggi a canone moderato comprensivi delle relative pertinenze, box/posto auto, secondo quanto previsto dalla D.G.C. n.408/2010 per la determinazione del canone moderato, non potrà risultare superiore al 75% del valore medio calcolato ai sensi dell'art.2 comma 3 della l.n.431/1998, e pertanto non superiore **a 4,40 euro mq/mese (52,80 euro/mq/anno)**, per mq. di superficie commerciale (così determinata: sommatoria di SUL + 50% muri perimetrali esterni + 50% terrazzi/logge + 50% superficie posti auto/box + 5% SUL a titolo di parti comuni) al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale. Detto importo sarà rivalutato a scadenza biennale sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) risultante dal confronto fra gli indici relativi al mese del rilascio/formazione del certificato di agibilità e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di stipula del contratto con il destinatario dell'alloggio.

2. Ogni pattuizione stipulata in violazione del canone massimo di locazione, come sopra determinato, è nulla per la parte eccedente ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

3. Gli alloggi dovranno essere locati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti sia alla data di presentazione della domanda di locazione dell'alloggio sia alla data di

perfezionamento del contratto di locazione:

- cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

- non essere titolare del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quota di esso (maggiore o uguale al 40% calcolata sommando le quote di comproprietà anche su alloggi diversi possedute dai membri del nucleo familiare) sul territorio nazionale; tale requisito deve essere posseduto congiuntamente dai membri del nucleo familiare costituito o costituendo;

- non aver ottenuto negli ultimi 3 anni:

a. un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, o da altro ente pubblico per il conseguimento della proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà;

b. in godimento o in locazione un alloggio acquistato, costruito o recuperato con un finanziamento agevolato;

c. l'assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dall'art.15 comma 8 della legge regionale n.38/2007;

d. tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei membri del nucleo familiare costituito o costituendo;

- nuclei familiari costituiti o costituendi che dimostrino di possedere un reddito annuo complessivo non superiore ad € 32.536,79 (trentaduemilacinquecentotrentasei virgola settantanove) -ovvero a quanto stabilito dalle eventuali deliberazioni di Giunta Regionale in aggiornamento della D.G.R. n.231/2005 e con gli abbattimenti ivi previsti.

4. Qualora, decorsi 4 (quattro) mesi dalla messa in locazione degli alloggi con procedura ad evidenza pubblica, il Soggetto Attuatore potrà concedere gli alloggi che residuino in locazione a nuclei familiari che dimostrino il possesso di un reddito annuo elevato del 20% (ovvero € 39.044,15 – trentanovemilaquarantaquattro virgola quindici).

5. Per i nuclei non ancora costituiti (singoli o coppie) e che si costituiranno entro un anno

dalla sottoscrizione del contratto di locazione, si prenderà in considerazione il reddito relativo ai soli membri del nucleo da costituirsi e non quello dei membri del nucleo di provenienza.

6. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.5, il Soggetto Attuatore potrà individuare punteggi a categorie prioritarie alle quali verrà data evidenza in sede di procedura ad evidenza pubblica.

7. I destinatari dell'assegnazione a canone moderato di cui al presente articolo sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, l'alloggio.

8. Fermo restando il possesso del requisito reddituale massimo di cui alla presente lettera, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la sostenibilità del canone di locazione dell'alloggio da concedere in locazione rispetto alla capacità reddituale dei potenziali inquilini secondo i criteri che verranno indicati nella procedura.

9. Successivamente alla stipula di ciascun contratto di locazione avente ad oggetto le singole unità abitative, il Soggetto Attuatore informerà il Comune a mezzo posta elettronica certificata spedita entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, allegando copia del contratto sottoscritto. Il Soggetto attuatore dovrà parimenti comunicare al Comune, nei medesimi termini temporali, le eventuali modifiche relative ai contratti già stipulati.

ART.6

Controlli e Clausola Risolutiva

Il Comune, anche per tramite di soggetti delegati, potrà effettuare controlli allo scopo di verificare lo stato d'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

La presente convenzione si risolverà laddove il Soggetto attuatore non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato dal Comune, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

- mancato rispetto degli impegni in tema di locazione a canone moderato;
- mancata sottoposizione a procedure di pubblicità -anche per mezzo di sito web dedicato- della disponibilità delle Unità Abitative in caso di procedura ad evidenza pubblica.

Qualora, a seguito della diffida, non vi sia stato adempimento, l'avvenuta risoluzione di diritto

della convenzione dovrà essere dichiarata dal Comune e avrà ogni effetto di legge dal momento della notifica al Soggetto attuatore.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il Soggetto attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al Comune.

ART. 7

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. I progetti relativi agli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate nel progetto autorizzato.
2. Le predette caratteristiche dovranno essere conservate per l'intera durata della presente Convenzione.

ART. 8

Modalità ulteriori per l'attribuzione degli alloggi a canone moderato

1. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.5 l'intervento sarà destinato prioritariamente ai nuclei familiari alle categorie di conduttori che abbiano, sia alla data di presentazione della domanda di locazione/vendita dell'alloggio sia alla data di perfezionamento del contratto di locazione o vendita, la residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune dell'Ambito Territoriale H (ambito genovese) di cui alla D.G.R. n. 231/2005, in subordine a questi saranno privilegiati coloro che abbiano, alle medesime date, la residenza o l'attività lavorativa in un Comune della Regione Liguria; in tutti i casi tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri del nucleo familiare costituito o costituendo.
2. L'Avviso pubblico dovrà essere trasmesso al Comune di Genova, Direzione Politiche della Casa 30 giorni prima della pubblicazione che dovrà verificare la conformità rispetto gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Trascorsi 30 giorni senza rilievi da parte del Comune l'Avviso potrà essere pubblicato.
3. L'Avviso di assegnazione degli alloggi in locazione, il Soggetto attuatore potrà individuare categorie prioritarie aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate.
4. Tra le categorie prioritarie possono essere compresi i nuclei familiari dove almeno un membro svolga l'attività lavorativa nell'ambito del distretto oggetto del Programma.

5. È facoltà del Soggetto attuatore affidare la gestione del rapporto locativo con il conduttore ad un terzo, fermo restando che l'Azienda sarà unico e diretto responsabile nei confronti del Comune dell'attuazione della presente Convenzione e del rispetto degli obblighi ivi previsti.

6. L'individuazione dei destinatari degli alloggi verrà svolta dal Soggetto attuatore mediante adeguata pubblicità dell'intervento e dei suoi contenuti, facendo applicazione dei criteri e dei requisiti previsti dalla presente convenzione.

ART. 9

Trasferimento alloggi convenzionati a terzi

1. In caso di trasferimento a terzi, anche parziale, dei fabbricati, l'Azienda si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente Convenzione.

2. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentreranno, per la durata della Convenzione, nella posizione giuridica del Soggetto attuatore relativamente ai diritti, nonché agli obblighi relativi al canone massimo di locazione ed alla destinazione ad abitazione principale.

3. Negli atti di trasferimento degli alloggi stipulati nel corso del periodo di validità della presente Convenzione devono essere inserite clausole, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere la presente Convenzione e di accettarla per quanto loro concerne, e specificatamente si impegnano ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

4. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

5. L'avvenuto trasferimento dovrà essere notificato al Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa, nella persona del Dirigente del Servizio entro 20 (venti) giorni dalla stipulazione del relativo contratto.

ART. 10

Locali ad uso non abitativo

1. L'Azienda garantisce al Comune di Genova l'utilizzo del locale di Via dei Giustiniani 12 indicato (Allegato 3) per iniziative di pubblico interesse per un periodo complessivo annuo di giorni 30, da programmare con adeguato preavviso.

2. L'Azienda destinerà il locale di Via di Ravecca 30-32R (Allegato 3) ad archivio storico

dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 11

Comunicazioni, notificazioni e domicilio del Soggetto attuatore

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e connesse alla presente Convenzione, l'Azienda dichiara di eleggere il proprio domicilio in, presso la propria sede sociale.

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto alcuno, se non sia previamente comunicata al Comune, con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it .

ART. 12

Trascrizione

1. La presente Convenzione sarà integralmente registrata e trascritta a cura e spese del l'Azienda.

ART. 13

Spese

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente Convenzione e conseguenti, sono a carico del Soggetto Attuatore che chiede le agevolazioni fiscali in materia.

Genova, il

ALLEGATO 1**CANONE MODERATO**

PROPRIETA'	VIA	CIVICO	INTERNO	DATI CATASTALI	CONDUZIONE
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	4	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 5	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	5	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 6	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	6	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 7	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11	4	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 139 Sub.: 8	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11	5°	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 139 Sub.: 10	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11	5B	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 139 Sub.: 11	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VIA DEL MOLO	3	7	Fg. Sez.: GEA 83 Particella: 12 Sub.: 8	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VIA S.CROCE	16	2	Fg. Sez.: GEA 85 Particella: 13 Sub.: 5	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO ANGELI	1	2	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 27 Sub.: 6	canone moderato 25 anni

ALLEGATO 1

A.R.T.E.	VICO ANGELI	1	5	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 27 Sub.: 9	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO ANGELI	1	6	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 27 Sub.: 10	canone moderato 25 anni
A.R.T.E.	VICO ANGELI	1	10	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 27 Sub.: 14	canone moderato 25 anni

ALLEGATO 2**POGAS**

PROPRIETA'	VIA	CIVICO	INTERNO	DATI CATASTALI	CONDUZIONE
A.R.T.E.	PIAZZA DELLA MADDALENA	1	3	Foglio Sez.: GEA 95 Particella: 203 Sub.: 12	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni
A.R.T.E.	PIAZZA DELLA MADDALENA	1	4	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 203 Sub.: 13	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	1	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 2	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	2	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 3	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni
A.R.T.E.	VICO DAMIATA	3	3	Fg. Sez.: GEA 84 Particella: 49 Sub.: 4	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni
A.R.T.E.	VICO DELLA LEPRE	11	3	Fg. Sez.: GEA 95 Particella: 139 Sub.:7	Fino termine programma POGAS dopo canone moderato fino 25 anni

LOCALI USO NON ABITATIVO

PROPRIETA'	VIA	CIVICO	ALLOGGI	DATI CATASTALI	CONDUZIONE
A.R.T.E.	VIA DEI GIUSTINIANI (spazio museale)	12	1	Foglio Sez.: GEA 84 Particella: 137 Sub.: 17	Convenzione uso pubblico 25 anni
A.R.T.E.	VIA RAVECCA (archivio storico ERP)	30R	1	Foglio Sez.: GEA 97 Particella: 135 Sub.: 1	Convenzione uso pubblico 25 anni
A.R.T.E.	VIA RAVECCA (archivio storico ERP)	32R	1	Foglio Sez.: GEA 97 Particella: 135 Sub.: 2	Convenzione uso pubblico 25 anni



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2021-DL-138 DEL 30/03/2021 AD OGGETTO:**

**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL'ABITARE "PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA E
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE TRA COMUNE DI
GENOVA ED ARTE GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA
ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO
STORICO DI GENOVA**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

30/03/2021

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Paola Vinelli]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-138 DEL 30/03/2021	

**OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE "PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE TRA COMUNE DI GENOVA ED ARTE GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO STORICO DI GENOVA**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2021	€ 13.804,54	74063	2021	7015
		Crono 21/67		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 30/03/2021

Il Dirigente
(dott.ssa Paola Vinelli)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2021-DL-138 DEL 30/03/2021 AD OGGETTO:
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL'ABITARE "PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA E
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE TRA COMUNE DI
GENOVA ED ARTE GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA
ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO
STORICO DI GENOVA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Si rinvia a successivi atti subordinatamente all'ammissione al finanziamento e all'iscrizione delle poste contabili nei Documenti Previsionali e Programmatici.

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2021-DL-138 DEL 30/03/2021 AD OGGETTO:
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL'ABITARE "PINQUA" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA E
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONALE TRA COMUNE DI
GENOVA ED ARTE GENOVA PER L'ATTUAZIONE DELLA
PROPOSTA "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA
ABITATIVA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" NEL CENTRO
STORICO DI GENOVA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia a successivi atti subordinatamente all'ammissione al finanziamento e all'iscrizione delle poste contabili nei Documenti Previsionali e Programmatici.

01/04/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese